

Informativa 05-2022

IL PREPOSTO ALLA LUCE DELLE MODIFICHE AL D.LGS. 81/08 INTRODOTTE DALLA LEGGE 215/2021

Ultimamente si legge molto sul nuovo inquadramento del Preposto con il testo che la Legge 215/21 ha modificato il D.Lgs. 81/08, ma quali sono le vere novità e come cambiano i riferimenti sulla loro formazione?

Ad essere stato modificato ed integrato è l'art. 19 del D.Lgs. 81/08 "Obblighi del Preposto" e precisamente (in blu):

- a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dai Dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, interviene per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.

In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

La vera novità risiede che al Preposto viene richiesto di intervenire sul comportamento non conforme del lavoratore che dovrà fornire indicazioni di sicurezza, educare, agire sulla cultura del lavoratore affinché comprenda ed agisca in modo sicuro verso se stesso e gli altri. Quanto al nuovo punto f-bis e, specificamente all'obbligo di "interrompere l'attività pericolosa e segnalarla tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente", è un concetto ritrovabile già nel pensiero basilare del Codice Penale oltre che nelle precedenti versioni di tale obbligo.

L'art. 37 viene integrato con il p.to 7-ter che, in sintesi, prevede che le attività formative del preposto devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. L'obbligo è in vigore dal 21.12.2021 e non è retroattivo. Nel frattempo, chi ha il quinquennio che scade entro il 21.12.2023 rispetta la scadenza già prevista. Viceversa, chi ha il quinquennio che scade oltre il 21.12.2023 deve comunque completare l'aggiornamento entro tale data.

Consigliamo, comunque, di provvedere quanto prima ad informare e formare i Preposti già in carica degli aggiornamenti intervenuti sui loro obblighi per poter efficacemente agire in modo prevenzionistico sui collaboratori in linea con i nuovi disposti.